

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**Codice ATECO del farmacista professionista**di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più

Negli ultimi anni sono in crescita i **farmacisti non titolari di farmacia né soci di società titolari di farmacia**, che decidono di svolgere l'attività in forma di **lavoro autonomo a partita IVA**, invece che nella forma di lavoro subordinato, siccome la **collaborazione professionale** ben si sposa con le esigenze personali di flessibilità, tra cui la necessità di conciliare **l'impegno lavorativo con le incombenze familiari**.

Essendo il farmacista un professionista iscritto al corrispondente **ordine** professionale (c.d. professione ordinistica) e **Albo**, **non si pone** nemmeno **la questione**, di natura giuslavoristica, attinente a un'eventuale **mono committenza**, potendo dunque il farmacista lavoratore autonomo con partita IVA emettere fatture verso un'unica impresa-farmacia (al pari del commercialista, dell'avvocato, dell'ingegnere, ecc.).

Certamente, una grossa spinta all'apertura della partita IVA deriva, anche per i farmacisti, dal benevolo regime **forfettario** che consente di **assoggettare a tassazione il 78% dei compensi percepiti** nell'anno d'imposta, **scontando un'aliquota del 15% oppure del 5% nei primi 5 anni di nuova attività**, una volta **dedotti i contributi previdenziali** pagati all'Enpaf. Con ciò, un farmacista forfettario, al di fuori del periodo di start up che **incassa 50.000 euro di compensi annui**, può beneficiare di un reddito annuo, al netto dell'imposta sostitutiva del 15% e dei contributi previdenziali Enpaf, **di poco inferiore a 40.000 euro**, che su **base mensile** si traduce in un **introito netto di circa 3.300 euro**, somma di tutto rispetto. Nulla vieta, comunque, l'adozione del **regime ordinario IRPEF**, nei rari casi in cui dovesse risultare più conveniente.

D'altro canto, la partita IVA, di per sé, non garantisce, sostanzialmente, alcun **diritto** né alcuna **copertura**; **se non si lavora a causa di malattia o per ferie**, generalmente e salvo diversi accordi, **non si viene pagati**.

Inoltre, si deve tener presente che:

- non si matura il **TFR**;
- a livello pensionistico, l'**Enpaf** garantisce un assegno molto basso, poiché bassa è la

somma annuale dovuta a titolo di contribuzione obbligatoria; la contribuzione base Enpaf, infatti, è forfettaria, quindi **non rapportata al reddito prodotto** dall'iscritto, e **poco superiore a 5.000 euro annui**. Il farmacista professionista, però, può optare per il versamento della contribuzione in misura **doppia** o **tripla**, ottenendo così un incremento dell'importo di pensione eventualmente spettante.

È appena il caso di evidenziare che l'Enpaf rappresenta il **solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto ad assolvere il contributo pensionistico**, non essendo dovuta alcuna somma né alla Gestione Ivs INPS, né alla Gestione separata INPS.

Dall'1.01.2025 è entrata in vigore la **nuova classificazione ATECO 2025**, che dal punto di vista operativo è attiva dall'1.04.2025. La novità ha avuto impatto anche **sui farmacisti professionisti**, avendo modificato il **codice ATECO di riferimento**.

Fino al 2024, infatti, **l'attività del farmacista professionista** era incasellabile **nel codice ATECO 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a.**; dal 2025, invece, a parere di chi scrive, il codice ATECO di riferimento diventa il **96.99.99 - Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.**

Ciò lo si evince direttamente dalle istruzioni agli **ISA 2025**. Infatti, «*Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.*» con codice Ateco 96.99.99 sono ricomprese nel **modello Isa 2025 DG99U - Altri servizi a imprese e famiglie** nella cui tabella dei **codici corrispondenti alle attività esercitate**, da inserire nel relativo quadro C, figura il **codice 021** dedicato proprio ai farmacisti.